

NORME ORGANIZZATIVE GENERALI DEI CAMPIONATI PALLANUOTO

REDAZIONE	Settore Pallanuoto	24/10/2018
APPROVAZIONE	Delibera del Consiglio Federale n. 166	23/11/2018
MODIFICHE	Delibera del Presidente n. 4	18/01/2019
MODIFICHE	Delibera del Consiglio Federale n. 135	30/09/2019
MODIFICHE	Delibera del Consiglio Federale n. 89	07/08/2020

Indice

Art. 1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E ISCRIZIONE CAMPIONATI	5
1.1 – Ambito di applicazione	5
1.2 – Termine iscrizione ai Campionati e Tasse gara.....	5
1.3 – Regularizzazione posizione amministrativa.....	6
Art. 2 – ABBINAMENTI PUBBLICITARI	6
Art. 3 – RINUNCE ED AMMISSIONI	7
Art. 4 – CAMPO GARA	7
4.1 – Responsabilità dell’organizzatore.....	7
4.2 – Caratteristiche del campo gara.....	7
4.3 – Dotazioni dei Campi Gara	8
4.3.1 – Tabellone Elettronico Segnatempo	8
4.3.2 – Apparecchiatura dei 30”/20”	8
4.3.3 – Dispositivo Time-Out	8
4.3.4 – Cestello di Centro Campo	8
4.3.5 - Tribuna Stampa	8
4.3.6 – Sanzioni pecuniarie.....	9
4.4 – Provvedimenti per campo gara irregolare.....	9
4.5 – Utilizzo Campo Gara Sussidiario	9
4.6 – Campi Gara all’Aperto	10
4.7 – Temperatura dell’Acqua	10
4.8 – Orario di Gioco.....	10
4.9 – Spostamenti di Campo e di Orario.....	10
4.10 – Squalifica del Campo Gara	11
4.11 – Dimensioni del Campo Gara	11
Art. 5 – SQUADRE.....	11
5.1 – Composizione	11
5.2 – Presentazione	12
5.3 – Ritardi	12
5.4 – Mancato Arrivo di una Squadra.....	13
5.5 – Ritiro di una Squadra	13
Art. 6 – ALLENATORI.....	14
6.1 – Requisiti	14

6.6.1 – Allenatori Abilitati.....	14
6.6.2 – Caratteristiche	14
6.6.3 – Limitazione.....	14
Art. 7 – PANCHINA	15
Art. 8 – TENUTA DI GARA	15
Art. 9 – TESSERAMENTO ATLETI	16
9.1 – Titolarità	16
9.2 – Nuovo Tesseramento.....	16
9.3 – Rinnovo Tesseramento	16
9.4 – Prestiti.....	17
9.4.1 – Prestito ordinario.....	17
9.4.2 – Prestito Alternativo	17
9.4.3 – Modalità e limiti dei prestiti	17
9.5 – Atleti non Italiani	17
9.6 – Sostituzione Atleti non Italiani.....	17
9.7 – Atleti non Comunitari	18
9.8 – Atleti con doppia nazionalità	18
9.9 – Atleti convocati dalle Nazionali	18
9.10 – Vivai	19
9.10.1 – Atleti Comunitari	19
9.10.2 – Atleti non comunitari.....	19
Art. 10 – MEDICO DI SERVIZIO.....	19
Art. 11 – FORZA PUBBLICA	19
Art. 12 – PUBBLICO	20
Art. 13 – COMMISSARIO DI CAMPO	20
Art. 14 – DIRIGENTE A DISPOSIZIONE	20
Art. 15 – RESPONSABILITÀ OGGETTIVA	20
Art. 16 – DURATA DELLA PARTITA	21
16.1 – Tempi di Gioco.....	21
16.2 – Intervallo di Gioco.....	21
16.3 – Possesso di Palla	21
16.4 – Tiri di Rigore.....	21
16.5 – Incontro sospeso per condizioni metereologiche avverse	22
16.6 – Cronometro Supplementare.....	22

Art. 17 – ESPULSIONI.....	22
Art. 18 – LIMITE DI FALLI GRAVI	23
Art. 19 – TIME OUT.....	23
Art. 20 – CONTROLLO ANTI-DOPING	24
20.1 – Metodologia	24
20.2 – Controllo Ordinario (Sistematico).....	24
20.3 – Controllo a Sorpresa	24
Art. 21 – CLASSIFICHE, PUNTEGGI E SPAREGGI	24
21.1 – Classifiche e Punteggi	24
21.2 – Spareggi	25
Art. 22 – AMMENDE.....	25
Art. 23 – DIRITTI TELEVISIVI.....	25
Art. 24 – GIUSTIZIA SPORTIVA.....	25
24.1 – Preavviso di Reclamo.....	25
24.2 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni.....	26
24.3 – Sanzione Sostitutiva.....	27
24.4 – Ricorso alla Prima Sezione della Corte Federale d’Appello	27
Art. 25 – NORMA DI RINVIO	27
Art. 26 – MODIFICHE	28
Art. 27 – NORMA TRANSITORIA	28

Art. 1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E ISCRIZIONE CAMPIONATI

1.1 – Ambito di applicazione

Le Norme Organizzative Generali dei Campionati di Pallanuoto (NOG), contengono la regolamentazione generale dei Campionati di Pallanuoto organizzati sotto il controllo della FIN di seguito elencati:

Campionati Maschili

Serie A1
Serie A2 (Gironi Nord e Sud)
Serie B (Gironi 1 – 2 – 3 – 4)
Serie C (Tutti i Gironi)
Promozione (Regionale)
Under 20
Under 18
Under 16
Under 14 (Regionale)

Campionati Femminili

Serie A1
Serie A2 (Gironi Nord e Sud)
Serie B (Tutti i Gironi)
Under 20
Under 18
Under 16
Under 14 (Regionale)

1.2 – Termine iscrizione ai Campionati e Tasse gara

Le Società in possesso del diritto partecipativo devono iscriversi al Campionato di appartenenza e versare le relative tasse di iscrizione con le modalità e nei termini stabiliti dalle normative annuali dei singoli Campionati di Pallanuoto e dalla Normativa Generale sulle Affiliazioni e Tesseramenti emanata per la stagione sportiva di riferimento.

All'atto dell'iscrizione ai Campionati A1, A2 maschili e femminili e B maschile ciascuna Società deve contestualmente provvedere alla costituzione del deposito cauzionale, a garanzia rispetto degli obblighi previsti dalle normative federali, con le modalità stabilite dalle Norme partecipative dei rispettivi Campionati.

Le Tasse Gara devono essere corrisposte in due rate anticipate: la prima riguardante il girone di andata da corrispondere prima dell'inizio del Campionato, la seconda relativa al girone di ritorno da corrispondere al termine del girone di andata.

In attesa del completamento della piattaforma informatica FIN, il versamento degli importi previsti per l'iscrizione ai Campionati di Pallanuoto e il versamento delle relative tasse gara devono essere effettuati tramite bonifico bancario c/c n. 10118 – Codice IBAN IT23Z0100503309000000010118 – Banca B.N.L. Agenzia C.O.N.I. Roma – intestato alla F.I.N., indicando la specifica causale del versamento.

Per la Serie C maschile, Promozione maschile, per i Campionati giovanili maschili (eccetto Under 18 gruppo A) e per i Campionati giovanili femminili, le tasse di iscrizione devono essere versate nei termini stabiliti dalle rispettive normative direttamente ai Comitati Regionali organizzatori (per la Serie C maschile, successivamente alla intervenuta comunicazione dei gironi), unitamente alle tasse gara da versare prima dell'inizio dei Campionati di appartenenza.

Per le Fasi Finali, le tasse sono addebitate alle Società interessate con apposita comunicazione del Settore Pallanuoto della F.I.N.

Il rispetto di termini previsti per l'iscrizione al Campionato, per il versamento della tassa di iscrizione, per la costituzione del deposito cauzionale e delle tasse gara, costituisce pre-requisito per l'ammissione al Campionato della Società interessata.

In alternativa alle modalità previste per il pagamento delle tasse gara indicate nelle norme partecipative ai singoli Comitati, le Società possono optare per il pagamento frazionato da effettuare in occasione dei singoli incontri, comunicandolo all'atto dell'iscrizione al Campionato di appartenenza.

In tal caso, il pagamento degli importi dovuti deve avvenire due giorni prima rispetto alla data della partita mediante bonifico bancario. Copia della ricevuta contabile del bonifico eseguito dovrà essere consegnata agli arbitri. In caso di mancata consegna, l'incontro non potrà avere inizio.

La mancata corresponsione della tassa gara comporta infatti la sospensione dell'incontro, con l'applicazione delle medesime sanzioni previste dalla successiva regola 5.4 in caso di mancato arrivo non giustificato di una squadra sul campo gara.

Limitatamente alla prima inadempienza del termine per l'effettuazione del pagamento frazionato della tassa gara, l'arbitro provvede ad annotare tale circostanza a verbale e procede allo svolgimento della partita. In tal caso la Società è tenuta al versamento, entro le 48 ore successive dal termine dell'incontro, dell'importo previsto a titolo di tasse gara aumentato dell'ulteriore importo di euro 100,00 a titolo di mora, inviando tempestivamente al Settore Pallanuoto l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento.

1.3 – Regolarizzazione posizione amministrativa

Entro il termine per l'iscrizione ai Campionati le Società sono tenute a regolarizzazione la propria posizione amministrativa per eventuali debiti con la FIN per la pregressa partecipazione alle attività federali.

Art. 2 – ABBINAMENTI PUBBLICITARI

Le Società che intende richiedere autorizzazione per l'abbinamento pubblicitario con un marchio commerciale deve inviare apposita istanza alla F.I.N. nazionale a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.federnuoto.it. Copia dell'istanza deve essere inviata per conoscenza all'indirizzo mail del Comitato Regionale di appartenenza della Società.

In caso di accettazione dell'istanza la FIN provvede ad addebitare nel conto economato della società presente nella piattaforma informatica la quota per diritti amministrativi stabilita dalla Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti consultabile sul sito FIN ("Allegato Riepilogo Tasse Federali – voce Abbinamenti"). In caso di incapienza dell'economato la Società deve provvedere alla sua integrazione con un importo che consenta la conclusione della transazione; nelle more, l'istanza di abbinamento rimane sospesa.

È facoltà delle Società richiedere più abbinamenti pubblicitari nella medesima stagione; per ogni abbinamento deve essere osservata la procedura di richiesta sopra indicata. Per ognuno degli abbinamenti aggiuntivi, successivi al primo, è stabilito il versamento di una ulteriore quota per diritti amministrativi indicata nella richiamata Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti ("Allegato Riepilogo Tasse Federali – voce Abbinamenti"), che sarà addebitata con le stesse modalità previste per il primo abbinamento.

La FIN si riserva di richiedere la modifica degli abbinamenti richiesti in presenza di diciture ritenute non opportune sia per estensione che per contenuti e/o non compatibili alla piattaforma informatica della FIN. In caso di mancato adeguamento, l'istanza di abbinamento pubblicitario rimane sospesa fino a regolarizzazione.

Le norme generali che regolano gli abbinamenti pubblicitari sono contenute nell'articolo 8 del Regolamento Organico. In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che il citato Regolamento Organico consente gli

abbinamenti esclusivamente tra le Società sportive ed i loro partner commerciali, con evidente scopo pubblicitario.

L'abbinamento della denominazione sociale con quella del relativo partner commerciale può essere utilizzato ai fini comunicativi e pubblicitari e può essere indicata, ove possibile, nei comunicati relativi ai risultati sportivi conseguiti ma non determina la modifica della denominazione sociale così come indicata negli atti costituiti delle Società e negli eventuali successivi cambi di denominazione.

Art. 3 – RINUNCE ED AMMISSIONI

In caso di mancata iscrizione entro i termini stabiliti dalle rispettive normative di una Società avente diritto di partecipazione ad un Campionato, il Consiglio Federale può disporre, a sua discrezione, la sua sostituzione con l'ammissione di una Società tra quelle eventualmente interessate che risulti in possesso di adeguati titoli sportivi e di una struttura societaria sufficiente per garantire la partecipazione al medesimo Campionato.

La Società rinunciataria è cancellata dai ruoli del Campionato e gli atleti partecipanti allo stesso hanno facoltà di richiedere il tesseramento per altra Società sportiva. In caso di mancato rilascio del nulla osta al trasferimento da parte della Società, l'Atleta interessato può ricorrere alla Seconda Sezione del Tribunale federale per la richiesta di ottenimento dello svincolo d'Ufficio

La Società rinunciataria può riprendere la sua attività di pallanuoto partendo dal Campionato dell'ultima Serie prevista.

Art. 4 – CAMPO GARA

4.1 – Responsabilità dell'organizzatore

Ove non diversamente disposto dalle Norme partecipative dei singoli Campionati, l'organizzazione dell'incontro è affidata alla Società ospitante la quale è responsabile e garante nei confronti della FIN del corretto svolgimento dell'evento.

La Società ospitante deve adottare tutte le cautele e le preventive verifiche ritenute più opportune al fine di accertare la regolarità del campo gara. La Società ospitante rimane responsabile -in base al principio della responsabilità oggettiva- anche delle eventuali difformità del campo gara per motivi alla stessa non direttamente imputabili.

È fatto obbligo alla Società ospitante di verificare la rispondenza del campo gara agli obblighi normativi e regolamentari in materia di dotazioni salvavita disposti dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011 e successive modificazioni ed integrazioni e dai successivi Decreti del Ministero della Salute del 18.03.2011, del 24.04.2013 e del 26.06.2017. In particolare, la Società ospitante è tenuta a verificare –prima dell'inizio della partita– che l'impianto ospitante sia dotato di defibrillatore semiautomatico (DAE), regolarmente mantenuto ed in perfetto stato di conservazione, funzionante e accessibile, al fine di consentire il regolare svolgimento della gara. La Società deve inoltre verificare la presenza presso l'impianto di personale qualificato all'utilizzo del DAE durante tutto lo svolgimento delle gare. Nel caso di non conformità alle norme sopra richiamate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione in forma scritta all'Arbitro per i provvedimenti di sua competenza.

4.2 – Caratteristiche del campo gara

Il campo gara deve essere in regola con la omologazione della FIN e conforme per dimensioni e caratteristiche alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del presente Regolamento e nel Regolamento Tecnico Pallanuoto (RTPN) fatte salve le eventuali deroghe disposte nelle Norme partecipative dei singoli Campionati.

Le piscine dotate di copertura pressostatica:

- non sono utilizzabili negli incontri di Campionato di Serie A/1;
- non sono utilizzabili negli incontri della fase di play off dei Campionati di Serie A/2 e B;
- sono utilizzabili negli incontri della fase di regular season dei Campionati di Serie A/2 e B e di tutti i Campionati inferiori, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

Il campo gara deve inoltre essere in possesso delle dotazioni tecniche indicate alla successiva regola Art. 4.3.

Le Società, all'atto dell'iscrizione al Campionato, devono fornire l'indicazione:

- 1) del campo principale, con le informazioni relative all'ubicazione, recapito telefonico, recapito fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- 2) del campo gara sussidiario, situato in altro impianto, disponibile ed agibile, con le medesime informazioni previste per il campo principale e con l'aggiunta di una dichiarazione sottoscritta dall'effettivo gestore dell'impianto.

4.3 – Dotazioni dei Campi Gara

Le Società partecipanti ai Campionati di Pallanuoto devono dotarsi delle attrezzature indicate nel presente articolo.

4.3.1 – Tabellone Elettronico Segnatempo

Le Società di Serie A1, A2, B maschile e di Serie A1 e A2 femminile, devono dotarsi di un tabellone elettronico segnatempo e segna punteggio (possibilmente a schede o led elettronici), riportante i nominativi delle squadre e dei giocatori (obbligatorio per la Serie A1 maschile e femminile e per la Serie A2 maschile), con la possibilità di segnalare il numero dei falli gravi (obbligatorio per la Serie A1 maschile).

4.3.2 – Apparecchiatura dei 30"/20"

Le Società devono dotarsi di una coppia di 30" (trenta secondi) con dispositivo commutabile a 20" (venti secondi), da posizionare su due lati del campo (obbligatorio per tutti i Campionati assoluti). Le Società di Serie A1 maschile e femminile devono dotarsi obbligatoriamente di due coppie di 30"/20".

4.3.3 – Dispositivo Time-Out

Le Società devono dotarsi (obbligatoriamente per la Serie A1 e A2 maschile e femminile) di un dispositivo di chiamata del Time-Out (via cavo o con telecomando) in grado di attivare sulla consolle posta al tavolo della Giuria un segnale luminoso indicante la provenienza della chiamata, ed un dispositivo acustico di minimo 80 decibel che permetta ai giocatori ed al pubblico di identificare l'evento, salvo indicazioni emanate dalle singole normative.

4.3.4 – Cestello di Centro Campo

Le Società partecipanti ai Campionati di Serie A1, A2 maschile e Serie A1 femminile devono provvedere a che sia pienamente funzionante il cestello al centro del campo. Prima della partita gli arbitri devono accertarsi che tutte le apparecchiature acustiche ed elettroniche siano operative secondo le regole, verificandone preventivamente il funzionamento. In caso contrario e/o diverso, l'arbitro può effettuare l'incontro dando immediato avviso al Gruppo Ufficiali Gara sull'apposito verbale di gara.

4.3.5 - Tribuna Stampa

Limitatamente agli incontri relativi ai Campionati di Serie A1 maschile e femminile, la Società ospitante deve allestire una tribuna stampa e rendere disponibile una linea telefonica mobile per collegamenti con l'Ufficio Stampa della F.I.N.

4.3.6 – Sanzioni pecuniarie

Il mancato rispetto delle dotazioni tecniche previste dal presente punto 4.3 sono segnalate dall'Arbitro nel verbale della partita e sanzionate dal Giudice Sportivo con un ammenda per carenze organizzative di euro €.60,00 elevata ad €. 200,00 in caso di recidiva.

4.4 – Provvedimenti per campo gara irregolare

Nel caso in cui l'incontro non possa avere inizio all'orario previsto per carenze tecniche e organizzative del campo gara, l'arbitro provvede ad annullare la competizione e ad inviare al Giudice Sportivo un circostanziato rapporto per le decisioni di sua competenza.

L'arbitro procede all'annullamento dell'incontro anche in caso di segnalazione, ricevuta dalla Società organizzatrice con le modalità indicate al precedente punto 4.1, relativa al mancato rispetto degli obblighi normativi e regolamentari in materia di dotazioni salvavita disposti dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'annullamento dell'incontro per le suddette motivazioni determina l'applicazione da parte del Giudice Sportivo della sanzione dell'assegnazione del risultato a tavolino di 0 a 5 a sfavore della Società ospitante

Il provvedimento di annullamento della partita non si applica per carenze organizzative indicate al precedente punto 4.3, per le quali il Giudice Sportivo provvede all'applicazione delle correlate sanzioni pecuniarie.

E' in ogni caso facoltà dell'Arbitro di adottare il provvedimento dell'annullamento della partita in tutti i casi nei quali ritenga, a suo giudizio, che non ricorrano le necessarie condizioni minime di sicurezza per il regolare svolgimento della partita. In tale circostanza l'Arbitro invia al Giudice Sportivo dettagliata relazione al fine di valutare eventuali profili di responsabilità disciplinari a carico di affiliati e tesserati.

4.5 – Utilizzo Campo Gara Sussidiario

Nel caso di giustificata impraticabilità del campo principale la Società ospitante deve comunicare all'Arbitro, nell'immediatezza dell'incontro e comunque entro l'orario fissato per l'inizio della gara, la richiesta di utilizzo del campo secondario offrendo la massima assistenza logistica alla squadra ospite.

Il campo gara sussidiario deve rispondere alle medesime caratteristiche del campo gara principale.

Il campo sussidiario deve essere allestito, nel rispetto di tutte le prescrizioni richieste nelle NOG per il campo principale, nonché pronto all'utilizzo entro e non oltre i novanta minuti successivi all'orario originariamente previsto in calendario per l'inizio della partita.

In presenza di impedimenti allo svolgimento dell'incontro per sopravvenute ragioni tecniche dell'impianto in prossimità dell'inizio dell'incontro, non precedentemente rilevabili, è facoltà dell'Arbitro accordare, su richiesta della Società ospitante, un breve rinvio dell'orario di inizio della partita non superiore ai 30 minuti. Qualora al termine dei 30 minuti di rinvio l'impedimento non fosse risolto, la Società deve immediatamente comunicare il campo gara sussidiario, fermo restando l'obbligo di garantirne l'utilizzabilità sempre nel termine di novanta minuti successivi all'orario originariamente previsto in calendario per l'inizio della partita.

Nel caso di contemporanea indisponibilità anche del campo sussidiario, la Società ospitante può proporre all'Arbitro lo spostamento -se possibile- presso altro campo gara, aventi le medesime caratteristiche del campo principale, sempre entro il limite dei novanta minuti successivi all'orario originariamente previsto in calendario per l'inizio della partita. In tale caso l'Arbitro ha facoltà di non accogliere l'indicazione dell'ulteriore campo gara proposto, sentite le Società interessate, qualora siano ravvisate difficoltà logistiche per il suo utilizzo.

Nel caso di indisponibilità sia del campo gara sussidiario che di altro campo gara utilizzabile, l'Arbitro provvede all'annullamento della partita con gli effetti indicati nel precedente punto 4.4.

4.6 – Campi Gara all’Aperto

Le Società possono svolgere le proprie partite utilizzando anche nel periodo invernale (convenzionalmente esteso sino al 30 aprile) i campi gara all’aperto, con i vincoli previsti per il Campo di Gara (allegato 1) e con l’obbligo di mettere a disposizione delle squadre e della Giuria, panchine e tavoli riparati. Nel periodo invernale le partite si devono svolgere obbligatoriamente con inizio entro le ore 15:30.

Le Società che utilizzano nel periodo invernale i campi gara all’aperto possono, dopo attenta valutazione delle previsioni meteo, richiedere, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno che precede l’incontro, lo spostamento della partita nel campo gara sussidiario mantenendo invariato giorno ed orario della partita.

Nel caso in cui le condizioni meteorologiche rendano inagibile il campo di gara, gli arbitri non danno inizio o sospendono la partita, inviando al Giudice Sportivo un circostanziato rapporto sui fatti.

Nel caso il Giudice Sportivo dovesse accertare responsabilità oggettive della Società ospitante, sanziona quest’ultima con la sconfitta a tavolino 0 – 5.

Laddove il Giudice Sportivo dovesse invece confermare la sussistenza di provata causa di forza maggiore, determinata da impedimento assoluto ed imprevedibile, dispone la ripetizione della partita; in tal caso la Società ospitante deve provvedere ad assumersi l’onere delle spese di viaggio e delle spese per la permanenza logistica della squadra ospite, nonché le ulteriori spese arbitrali e della Giuria.

4.7 – Temperatura dell’Acqua

La temperatura dell’acqua nei campi di gioco al coperto deve essere, senza ulteriore tolleranza, tra 25° e 30°.

La temperatura dell’acqua nei campi di gioco allo scoperto deve essere, senza ulteriore tolleranza, tra 26° e 31°.

La temperatura non regolamentare dell’acqua può essere rilevata d’ufficio dagli Arbitri prima dell’inizio dell’incontro e/o segnalata a quest’ultimi dalle Società interessate con apposito reclamo, da presentarsi con le modalità indicate alla successiva regola 2.4.1.

Nel caso di accertata temperatura non regolamentare ovvero in caso di impossibilità tecnica di procedere alla verifica, gli Arbitri sospendono l’incontro trasmettendo al Giudice Sportivo una dettagliata relazione sui fatti accertati.

Il superamento dei limiti di tolleranza sopra indicati, al pari dell’impossibilità tecnica di accertare la temperatura, comporta la sconfitta a tavolino 0 – 5 per la Società ospitante.

4.8 – Orario di Gioco

L’orario ufficiale in campo gara è quello indicato dall’Arbitro. Il mancato rispetto dei tempi previsti nel presente Regolamento, rispetto l’orario stabilito nel Calendario ufficiale, comporta l’accertamento delle eventuali responsabilità a carico della Società inadempiente.

Le Società di Serie A1 Maschile disputano gli incontri ad orari unificati, i quali possono essere modificati solo ed esclusivamente per esigenze televisive od in caso di campi all’aperto. Per tutti gli altri Campionati cui si rimanda alle specifiche norme partecipative dei singoli Campionati. In ogni caso le Società devono fissare l’inizio degli incontri in un orario che possa permettere alle Società ospiti di fare rientro in sede nella stessa giornata. Particolare attenzione si deve osservare per le Società impegnate in trasferte da e per le isole. Eventuali decisioni alternative, seppur concertate tra le Società interessate per l’individuazione dell’orario di inizio, comportano l’addebito alle Società delle spese suppletive rappresentate dal Gruppo Ufficiali Gara.

Nei casi di mancato accordo tra le due Società interessate, l’orario di inizio è stabilito d’ufficio dalla FIN Centrale.

4.9 – Spostamenti di Campo e di Orario

Le Società che intendano richiedere, ove consentita, la variazione del campo e/o dell’orario e/o della data dell’incontro, devono contattare via mail o via mail almeno 6 giorni liberi (non dovendosi conteggiare il termine

a quo) prima della gara, per come fissata, le Società ospiti ed il Settore Pallanuoto. La prima deve dare accettazione entro i due giorni immediatamente successivi al ricevimento della notificazione. La richiesta, una per ogni incontro di cui si chiede la variazione, deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della Tassa di Variazione di €. 350,00 per i Campionati Nazionali e di €. 100,00 per i Campionati Regionali. Il Settore Pallanuoto, sentito il parere del G.U.G. e ricevuto il consenso della squadra ospite, provvede a notificare via telefax l'avvenuto spostamento, assicurandosi dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Il mancato versamento della tassa di variazione comporta l'irricevibilità della richiesta.

La F.I.N. si riserva il diritto di apportare modifiche al calendario ed all'orario degli incontri, dandone tempestiva comunicazione alle Società interessate.

4.10 – Squalifica del Campo Gara

La Società ospitante deve reperire una piscina ad almeno 150 km. di distanza (come da calcolo distanze chilometriche ufficiali dell'Automobile Club d'Italia <http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/itinerarydatainsert.do>) senza che nella scelta del campo venga penalizzata la squadra ospite per le problematiche relative agli spostamenti. Qualora, entro 48 ore dalla notifica della squalifica, la Società non provveda a comunicare quanto sopra il Settore Pallanuoto della F.I.N. è tenuto a fissare il campo di gioco a propria discrezione.

4.11 – Dimensioni del Campo Gara

Per le dimensioni del campo gara, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Norme Organizzative, si rinvia al RTPN e alle eventuali disposizioni contenute Nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

Nel caso di previsione di utilizzo di campi gara con caratteristiche diverse da quelle stabilite dai predetti Regolamenti, le Società interessate possono presentare -in presenza di giustificate e particolari esigenze di impiantistica locale e previo formale nulla osta del Comitato Regionale competente- apposita istanza di deroga alla FIN Nazionale. La competenza a valutare la deroga è attribuita al Segretario Generale il quale, sentito il parere del Settore Pallanuoto e dei Consiglieri di settore, provvede a comunicare alla Società istante e al Comitato Regionale interessato il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza.

In caso di diniego, la Società interessata può impugnare in via amministrativa il provvedimento entro 5 giorni dalla sua notifica con reclamo da inviare al Consiglio Federale, il quale decide in ordine all'istanza in via definitiva.

Art. 5 – SQUADRE

5.1 – Composizione

Sono ammessi a gareggiare nelle manifestazioni agonistiche federali gli atleti muniti di tessera federale, in corso di validità, prodotta dal gestionale dei tesseramenti della piattaforma FIN.

In caso di dimenticanza del cartellino, il Capitano od il Dirigente accompagnatore devono rilasciare una dichiarazione attestante il regolare tesseramento dell'atleta sprovvisto di cartellino; in tal caso è obbligatoria, per l'ammissione dell'atleta in gara, la produzione di un documento di identità e del certificato di idoneità medico sportiva¹.

Nel caso di accertata produzione di dichiarazioni non veritiere e/o di produzione di certificazioni non valide, trovano applicazione le sanzioni applicabili in caso di utilizzo degli Atleti in posizione di tesseramento irregolare.

¹ Al fine di agevolare l'ammissione in gara degli atleti eventualmente sprovvisti di cartellino, si suggerisce alle Società di dotarsi sempre di copia di tutte le certificazioni di idoneità medico sportiva rilasciate ai propri Atleti, debitamente autenticate per copia conforme dal Presidente della Società interessata, da esibirsi su richiesta degli Arbitri laddove necessario.

La presentazione alle gare è effettuata dalla Società di appartenenza e sotto la responsabilità di quest'ultima. I giocatori, accertata la regolarità del tesseramento, sono iscritti a verbale con l'indicazione del numero di tessera federale (numero matricola).

Le squadre sono composte al massimo da 13 giocatori (sette in acqua e massimo 6 in panchina). Limitatamente ai Campionati di Serie A1 maschile e femminile ciascuna squadra è composta di 13 atleti ed è obbligata a schierare 11 giocatori e 2 portieri (7 in acqua e massimo 6 in panchina), salvo i casi in cui a referto è indicato un numero inferiore di 13 atleti.

L'Arbitro non può dare inizio alla partita qualora le squadre:

- 1) non risultino presenti in campo con almeno 6 atleti, compreso il portiere;
- 2) risultino scoperte sia nel ruolo dell'Allenatore che del Dirigente societario.

Nei predetti casi sub 1) e sub 2) l'Arbitro annulla la partita per incompleta composizione della squadra e trasmette gli atti al Giudice Sportivo. Nel caso che l'incompleta composizione riguardi un'unica squadra il Giudice Sportivo commina la sanzione automatica della sconfitta a tavolino con il risultato di 0 – 5 a sfavore della squadra responsabile, salvo gli ulteriori provvedimenti disciplinari ritenuti a suo giudizio opportuni in caso di recidiva.

Per i Campionati Giovanili si rinvia alle rispettive Norme partecipative dei medesimi Campionati.

Non è preclusa la facoltà per gli Atleti di partecipare a più di un incontro nel corso della stessa giornata.

5.2 – Presentazione

La presentazione per i Campionati Nazionali maschili e femminili avviene come di seguito riportato:

- trenta minuti prima dell'inizio della partita, il dirigente accompagnatore deve consegnare all'arbitro la lista dei giocatori;
- quindici minuti prima dell'inizio della partita, gli arbitri richiamano le squadre negli spogliatoi o in uno spazio predisposto sul bordo vasca, per il riconoscimento degli atleti e la verifica dei costumi, della lunghezza delle unghie, della pulizia della pelle e della verifica che non vengano indossati oggetti contundenti;
- dieci minuti prima dell'inizio della partita le due squadre al completo, insieme con gli arbitri, si schierano sul bordo vasca: la squadra iscritta per prima nel programma ufficiale deve indossare le calottine bianche o quelle con i colori sociali ed all'inizio dell'incontro si posiziona alla sinistra del tavolo della giuria; l'altra squadra deve indossare le calottine blu o di colore contrastante e si posiziona, all'inizio dell'incontro, alla destra della giuria.

Lo speaker presenta al pubblico le due squadre, iniziando dalla squadra ospite ed infine gli arbitri. Gli atleti si devono schierare in accappatoio, in tuta o in costume, comunque uniformemente, con in mano la calottina. Gli atleti, chiamati dallo speaker, salutano il pubblico sollevando la calottina che al termine della presentazione deve essere immediatamente indossata.

Esauriti i preliminari della presentazione, le squadre vanno ad occupare le rispettive panchine: la squadra di casa si reca alla sinistra e la squadra ospite alla destra del tavolo della giuria. Alle due squadre sono concessi ulteriori tre minuti per completare il riscaldamento, rispettando l'orario d'inizio dell'incontro.

L'arbitro effettua, nei campi scoperti prima dell'inizio dell'incontro, il sorteggio del campo.

5.3 – Ritardi

L'arbitro, in caso di mancato arrivo di una delle due squadre, deve attendere 30 minuti prima di fischiare la fine dell'incontro.

Alla squadra ospitante è consentito di richiedere l'attesa di 30 minuti in caso di mancato arrivo del medico di servizio.

È inoltre consentito di posticipare l'inizio dell'incontro di 30 minuti, solo in presenza di formale accordo sottoscritto dalle due squadre e consegnato preventivamente all'arbitro, in caso di problemi di regolare funzionamento dei mezzi di pubblico trasporto.

I giocatori giunti oltre i 30 minuti dell'eventuale differimento dell'orario di inizio dell'incontro non possono essere iscritti a verbale prima del termine di un tempo di gioco al fine di consentire il controllo del loro cartellino di tesseramento. Tale disposizione non trova applicazione per gli Atleti giunti in ritardo sul campo gara eventualmente sprovvisti di cartellino, che rimangono in ogni caso esclusi dalla gara.

5.4 – Mancato Arrivo di una Squadra

Nel caso una squadra non raggiunga il campo gara entro i 30 minuti successivi l'orario previsto dal calendario ufficiale, la Società interessata è tenuta a fornire, entro il termine perentorio fissato entro le successive 72 ore dall'orario previsto per l'inizio dell'incontro, al Giudice Sportivo una dettagliata relazione a firma del Presidente, o suo delegato, contenente le motivazioni poste a giustificazione del mancato arrivo, corredata dalla documentazione ritenuta utile a comprova delle giustificazioni addotte.

La Società è tenuta ad inviare la relazione, debitamente sottoscritta e scansionata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. Per il Giudice Sportivo Nazionale l'invio dovrà essere effettuato all'indirizzo PEC giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it, mentre per i Giudici Regionali la richiesta dovrà essere inviata alla casella di posta certificata del Comitato interessato (vedi elenco Allegato 2).

Nel caso in cui il Giudice Sportivo dovesse confermare la sussistenza di una comprovata e non prevedibile causa di forza maggiore, con la conseguente assenza di responsabilità a carico Società, la FIN fissa la ripetizione dell'incontro appena possibile e comunque prima della penultima giornata del Campionato interessato.

Nel caso in cui il Giudice Sportivo dovesse riscontrare delle responsabilità della Società, ovvero quest'ultima non abbia comunque provveduto nei termini sopra indicati all'invio della predetta relazione, la Società responsabile è sanzionata con la sconfitta a tavolino, con il punteggio di 0 a 5 e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, nonché con l'ammenda di €. 500,00, ridotta ad €. 200,00 nel caso di attività Regionale.

L'eventuale recidiva di una Società già sanzionata per due volte nell'ambito della medesima stagione per mancato raggiungimento del campo gara, comporta -alla terza infrazione- l'applicazione aggiuntiva del provvedimento amministrativo per la Società responsabile della cancellazione dai ruoli del Campionato in corso e la revoca dei contributi federali eventualmente maturati e non corrisposti. Detto provvedimento è assunto d'urgenza con delibera del Presidente federale su proposta del Settore Pallanuoto e/o del Comitato Regionale competente.

Nei casi di Campionato assoluto, la Società può iscriversi nella stagione successiva nel Campionato assoluto d'accesso.

5.5 – Ritiro di una Squadra

Nel caso in cui una Società si ritiri, con comunicazione sottoscritta dal Presidente della stessa dal Campionato assoluto cui risulta essere iscritta, la stessa è sanzionata in via amministrativa con delibera del Consiglio federale una ammenda di € 5.000,00 e la perdita dei premi e dei contributi federali eventualmente maturati e non corrisposti. In tal caso è consentito alla Società nella stagione successiva di riprendere l'attività partecipando al Campionato assoluto più basso. L'attività giovanile della medesima Società, nell'anno del ritiro, è parimenti annullata nel caso in cui il Campionato cui è iscritta non fosse ancora iniziato.

Nel caso in cui una Società si ritiri, con comunicazione sottoscritta dal Presidente della stessa da un Campionato giovanile classificato obbligatorio prima dell'inizio dello stesso o in una qualsiasi delle sue fasi, regionali o nazionali, la stessa è sanzionata in via amministrativa con delibera del Consiglio Federale con una ammenda di €. 4.000,00 e la perdita dei contributi e dei premi federali eventuali maturati e non corrisposti.

Nel caso in cui una Società si ritiri, con comunicazione sottoscritta dal Presidente della stessa da un Campionato giovanile classificato non obbligatorio prima dell'inizio dello stesso o in una qualsiasi delle sue fasi, regionali o nazionali, la stessa è sanzionata in via amministrativa con delibera del Consiglio Federale con una ammenda di €. 2.000,00.

Ai fini della formazione delle classifiche a tutti i risultati -conseguiti e da conseguire- si applicherà l'assegnazione della sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5 a sfavore della Società ritirata.

Le sanzioni in via amministrativa di competenza del Consiglio possono essere assunte in via d'urgenza con delibera del Presidente federale, su proposta del Settore Pallanuoto e/o del Comitato Regionale competente. Avverso ai provvedimenti sanzionatori comminati in via amministrativa è ammesso appello dinanzi al Tribunale Federale – Seconda Sezione, qualora si ritiene che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 66, comma 1, lettera d) del Regolamento di Giustizia Federale.

Nel caso di ritiro di una squadra da un incontro, in svolgimento o meno, la Società è sanzionata dal Giudice Sportivo con la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5 e la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'applicazione di un'ammenda di €. 500,00, riconducibile ad €. 200,00 nel caso di attività Regionale, salvo eventuali maggiori sanzioni disposte dall'organo giudicante.

Art. 6 – ALLENATORI

6.1 – Requisiti

6.6.1 – Allenatori Abilitati

Sono abilitati a sedere in panchina i tecnici inseriti nei ruoli tecnici del SIT, in regola con gli obblighi di aggiornamento tecnico e in possesso di tesseramento societario in corso di validità, in possesso delle seguenti qualifiche:

Allenatore di II° livello di pallanuoto per la Serie A1 e A2;

Allenatore di I° livello di pallanuoto per la Serie B e seguenti.

6.6.2 – Caratteristiche

L'allenatore deve sedere in panchina e può, nelle fasi in cui la squadra è in possesso di palla, alzarsi dalla panchina e seguire l'azione senza intralciare l'operato dell'arbitro, sino al limite dei propri 6 metri. Nella fase di difesa il tecnico deve velocemente riprendere posizione nello spazio antistante la propria panchina. L'allenatore può impartire istruzioni alla squadra usando un linguaggio pacato che rientri nell'ambito della correttezza sportiva. Atteggiamenti difformi possono essere sanzionati dall'arbitro con il cartellino giallo quale ammonizione e con il cartellino rosso che prevede l'espulsione, per il reiterarsi del comportamento scorretto o per comportamento particolarmente scorretto nei riguardi dell'arbitro, della giuria, del pubblico, degli avversari etc.

L'allenatore espulso deve abbandonare il campo di gioco e prendere posto obbligatoriamente in tribuna o in un recinto preventivamente concordato sino al termine della partita, senza poter partecipare attivamente all'incontro.

L'allenatore, in caso di espulsione, è sostituito in tutte le sue funzioni (dare disposizioni ai giocatori, effettuare sostituzioni e chiamare il time-out) dall'eventuale 2° allenatore (se tesserato SIT con qualifica prevista per il relativo Campionato), il quale svolge il ruolo con le medesime prerogative riconosciute all'allenatore espulso.

Nel caso di assenza dell'allenatore nella lista di gara della Società, è comminata alla Società una ammenda di €. 60,00 aumentata ad €. 200,00 in caso di recidiva.

Nel caso di allenatore/giocatore nell'ambito della stessa partita è consentita la doppia indicazione in distinta del relativo nominativo con le due diverse qualifiche rivestite. In tali casi il soggetto quando è in panchina è sottoposto sia alle norme comportamentali stabilite per i giocatori sia a quelle previste per gli allenatori.

6.6.3 – Limitazione

Non è prevista la figura del dirigente accompagnatore/giocatore.

Art. 7 – PANCHINA

Le panchine vanno collocate (salvo eventuali deroghe) nel lato opposto al tavolo della giuria dietro la linea di fondo campo, nell'immediata vicinanza dell'area di rientro delle espulsioni.

Sono autorizzati a sedere in panchina 9 persone in totale, di cui 6 giocatori di riserva, l'allenatore ed altre 2 persone, ad esempio: il dirigente accompagnatore, il medico, il fisioterapista, il vice-allenatore.

I presenti in panchina devono essere iscritti a verbale con l'indicazione delle rispettive qualifiche e del numero di tesseramento federale; gli stessi soggetti non possono allontanarsi dalla propria panchina, ad eccezione del tecnico, salvo che nell'intervallo dei tempi e durante i time-out.

È ammessa, nell'area retrostante le panchine la presenza dei Presidenti o loro delegati previo identificazione dell'Arbitro mediante produzione allo stesso della tessera Federale che ne attesti la loro qualifica societaria.

L'arbitro, qualora i presenti in panchina assumano atteggiamenti irrispettosi nei confronti del suo operato, della giuria, degli avversari, può espellerli immediatamente dal campo esponendo loro il cartellino rosso.

I giocatori in panchina devono, per tutta la durata dell'incontro, indossare la calottina, ad eccezione dei giocatori espulsi definitivamente (regola 22.13 e 22.14 RPTN) che devono rapidamente abbandonare il piano vasca e recarsi negli spogliatoi.

I dirigenti in panchina e l'allenatore delle squadre di Serie A1, Serie A2 maschile e femminile, devono indossare divise uniformi tra di loro (maglia e pantalone); tale obbligo non si applica per le figure dei Presidenti o dei loro delegati.

Art. 8 – TENUTA DI GARA

In tutti i Campionati i giocatori devono indossare costume non trasparente.

Nei Campionati di Serie A1, Serie A2 maschile e femminile i giocatori sono obbligati, per tutto l'incontro, ad indossare un costume dello stesso colore, marchio e sponsor.

La sostituzione del costume deve essere conforme nel colore, marchio e sponsor. Gli arbitri non devono consentire l'ingresso in acqua ad atleti con un costume diverso, qualora durante l'incontro gli atleti vengano sorpresi ad indossare comunque costumi difformi, gli stessi sono espulsi definitivamente con sostituzione secondo le previsioni di cui all'articolo 22.13 RPTN.

L'arbitro deve controllare in tutti i Campionati che i giocatori non indossino alcun oggetto (anelli, catenine, bracciali, orologi etc.), che abbiano le unghie delle mani e dei piedi ben tagliate e che non abbiano il corpo unto di sostanze grasse.

Le calottine numerate da 2 a 13 sono bianche per la squadra di casa e blu o nere per la squadra ospite con i paraorecchie dello stesso colore delle calottine. La calottina numero 1 destinata al portiere, deve essere sempre di colore rosso e può essere dotata di paraorecchie di colore rosso. Le Società devono predisporre una seconda calottina rossa con il numero 13 rosso per l'eventuale portiere di riserva.

Ad un giocatore è consentito cambiare numero di calottina solo con l'autorizzazione dell'arbitro e successiva notifica da parte di quest'ultimo al segretario di giuria.

È data facoltà alle Società di indossare calottine con i colori sociali, a condizione che non creino problemi visivi di identificazione.

L'eventuale cuffia indossata sotto la calottina deve essere di una colorazione uguale o simile alla calottina stessa.

La Società ospitante deve mettere a disposizione della giuria una serie completa di calottine (bianche e nere o blu) da tenere di riserva in caso di rottura o di perdita delle calottine utilizzate dai giocatori. Nei Campionati di Serie A1, Serie A2 maschile e femminile e Serie B maschile, invece, ciascuna Società deve avere a disposizione una doppia serie di calottine.

Nei Campionati nazionali la Società ospitante deve mettere a disposizione della Società ospite un numero adeguato di palloni ufficiali (non meno di cinque) necessari sia per la fase di riscaldamento che per l'incontro (incluse le rimesse in gioco).

Art. 9 – TESSERAMENTO ATLETI

9.1 – Titolarità

Per poter svolgere l'attività Federale gli atleti devono essere regolarmente tesserati dalla Società per la FIN e muniti del cartellino valido per l'anno in corso.

Il tesseramento effettuato presso la FIN non può essere annullato nel corso della stagione sportiva per la quale è stato rilasciato, salvo gli eventuali diversi provvedimenti assunti in sede giurisdizionale dalla Seconda sezione del Tribunale Federale.

E' possibile richiedere l'annullamento del tesseramento di atleti che non abbiano ancora svolto alcuna attività federale su istanza della Società interessata da presentarsi al Comitato Regionale di competenza. Il Comitato può provvedere all'annullamento del tesseramento, previo nulla osta della Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti.

L'annullamento del tesseramento non dà luogo a restituzioni e rimborsi delle quote federali corrisposte.

9.2 – Nuovo Tesseramento

Il primo tesseramento di un atleta alla F.I.N. può essere effettuato a partire dal 1° ottobre (salvo diverse disposizioni delle Normative relative ai singoli Campionati) ed è valido sino a tutto il 30 settembre dell'anno successivo.

Le Società interessate, in regola con la riaffiliazione per la nuova stagione agonistica, possono anticipare l'inserimento nella piattaforma gestionale delle richieste di tesseramento degli atleti al 1° settembre, fermo restando la loro decorrenza dal successivo 1 ottobre.

Le norme che disciplinano l'istituto del vincolo sportivo (o vincolo di tesseramento) sono contenute nell'art. 14 del Regolamento Organico consultabile sul sito della FIN.

I termini per i tesseramenti degli atleti ai fini del diritto partecipativo ai Campionati di appartenenza sono contenuti nelle norme dei rispettivi Campionati annualmente approvate dalla FIN.

9.3 – Rinnovo Tesseramento

Le Società devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine stabilito dalle norme partecipative ai singoli Campionati, al rinnovo annuale del tesseramento dei propri atleti utilizzando l'apposita piattaforma gestionale della FIN.

Le Società con atleti in stato di vincolo definitivo hanno il diritto, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 14, lettera B) punto 14.15 del Regolamento Organico, a richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d'ufficio del tesseramento, ovvero anche in caso di mancata sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte dell'atleta.

Ai fini del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria degli atleti, i Presidenti delle Società hanno l'obbligo, e la correlata responsabilità, di comunicare tempestivamente al competente Comitato Regionale l'eventuale rifiuto dell'atleta a sottoporsi alla vista per il rinnovo della certificazione di idoneità all'esercizio della pratica sportiva.

In questi casi all'atleta è preclusa la partecipazione alla attività sportiva fino alla regolarizzazione della sua posizione.

È facoltà della Società interessata di inviare alla Procura federale, presso la Segreteria Generale FIN, un esposto in relazione agli eventuali rifiuti di propri atleti di provvedere al rinnovo della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, per le valutazioni disciplinari di competenza degli Organi di giustizia sportiva.

Gli atleti per i quali le Società non provvedano al rinnovo dei tesseramenti entro il termine previsto dalle norme partecipative stabiliti per i singoli Campionati, anche se vincolati, sono liberi di tesserarsi anche per altra Società sportiva.

9.4 – Prestiti

9.4.1 – Prestito ordinario

La Società può autorizzare i propri atleti già tesserati che non abbiano partecipato ad attività federali nella medesima stagione agonistica al tesseramento provvisorio di prestito per altra Società affiliata da effettuarsi entro le ore 12:00 del venerdì antecedente l'inizio del girone di andata del Campionato della Società destinataria, con termine del prestito al 30 settembre della stessa stagione sportiva.

È altresì consentito per le Società di ricevere da serie superiori o cedere alle serie inferiori atleti in prestito appartenenti alle categorie giovanili maschili e femminili. Per tali prestiti non è ostativa l'eventuale intervenuta partecipazione degli atleti interessati ad attività federale nella medesima stagione.

9.4.2 – Prestito Alternativo

Per i Campionati maschili di Serie A1, A2, B e C e per i Campionati femminili di Serie A1 e A2 è ammessa la possibilità di ricorrere ad una particolare ulteriore forma di prestito denominata "Prestito Alternativo", il quale consente alla Società di appartenenza -in presenza di determinate condizioni- di continuare ad utilizzare i propri atleti.

9.4.3 – Modalità e limiti dei prestiti

Per quanto attiene i termini temporali per la formalizzazione dei tesseramenti in prestito, sia ordinario che alternativo, nonché per le eventuali limitazioni numeriche per le singole Società di detti prestiti, sia in entrata che in uscita, si rinvia alle norme partecipative relative ai singoli Campionati.

9.5 – Atleti non Italiani

Il tesseramento di atleti non italiani, nei limiti stabiliti dalle norme partecipative dei singoli Campionati, deve essere effettuato nel rispetto delle medesime scadenze fissate per gli atleti italiani.

Per quanto attiene le procedure e la documentazione necessaria per il tesseramento di atleti non italiani devono essere osservate le modalità indicate nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti alla voce "Tesseramento Atleti".

9.6 – Sostituzione Atleti non Italiani

È ammessa la possibilità per le Società di provvedere alla sostituzione di propri atleti non italiani nel corso del Campionato nel quale militano.

Il tesseramento dell'atleta sostituito è annullato dal Comitato Regionale competente; l'atleta chiamato a sostituirlo non può essere utilizzato prima del completamento delle procedure di tesseramento.

Per i termini e le modalità delle predette sostituzioni si rinvia a quanto stabilito nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

9.7 – Atleti non Comunitari

Il tesseramento di atleti non comunitari, laddove previsto dalle norme partecipative dei singoli Comitati, deve essere richiesto nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti annualmente approvata dalla FIN.

Il tesseramento di atleti non comunitari rimane subordinato alla disponibilità dei visti per attività sportiva previsti dalla normativa statale nei limiti del relativo contingente numerico stabilito dal C.O.N.I. per le singole discipline sportive.

9.8 – Atleti con doppia nazionalità

Le norme che disciplinano il tesseramento di atleti in possesso di doppia nazionalità sono contenute nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti.

In particolare, è previsto che gli atleti in possesso di doppia cittadinanza possono essere tesserati come atleti italiani a condizione che abbiano optato e già ottenuto la nazionalità sportiva italiana entro il termine fissato per il tesseramento al Campionato di appartenenza.

Pertanto sono considerati “Atleti Italiani”, e tesserabili in tale categoria, esclusivamente gli atleti che, in possesso di cittadinanza italiana, siano anche titolari della nazionalità sportiva del nostro Paese, non rappresentando altra nazione o squadra nazionale nelle competizioni, secondo la normativa FINA e che risultino convocabili per la nazionale italiana.

Nelle more dell’acquisizione della nazionalità sportiva italiana, gli Atleti sono tesserabili esclusivamente come atleti non italiani e quindi sottoposti alle norme federali che regolano la loro partecipazione alla attività sportiva, salvo le deroghe di seguito elencate:

- 1) per gli atleti residenti in Italia dalla nascita o da un età non superiore agli otto anni si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla FINA l’intervenuta opzione per la nazionalità sportiva Italiana;
- 2) per gli atleti residenti in Italia da almeno un anno, che rilascino formale dichiarazione di non essere mai stati tesserati per altro club affiliato ad altra Federazione, si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla FINA l’intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;
- 3) per gli atleti già tesserati per club di altre Federazioni, la F.I.N. invia la documentazione alla FINA per l’opzione sportiva italiana, subordinando il tesseramento al formale assenso della FINA.

La Commissione Federale di Garanzia della FIN, con parere del 16/10/2017, in relazione ad un quesito riguardante l’inquadramento degli atleti in possesso di doppio passaporto dei quali uno comunitario “non italiano” e l’altro non comunitario, ha statuito che è l’atleta stesso -all’atto della produzione di un suo passaporto (in luogo dell’altro)- a determinare verso la FIN il suo status di atleta comunitario o di non comunitario. Tale inquadramento, volontariamente deciso dall’atleta, non è reversibile.

9.9 – Atleti convocati dalle Nazionali

Gli atleti tesserati che, convocati dalla F.I.N. ad allenamenti controllati od a gare relative ad incontri internazionali, dovessero dichiarare la loro indisponibilità non possono prendere parte ad altra attività agonistica intermedia, anche locale, salvo autorizzazione della FIN, dalla Presidenza Federale, nel medesimo periodo indicato nella convocazione federale.

In caso di non giustificata rinuncia alla convocazione federale, resta ferma la possibilità dell’avvio di una procedura disciplinare a carico dell’Atleta interessato per violazione degli obblighi previsti dal Regolamento Organico e dal Regolamento Atleti Azzurri della FIN.

9.10 – Vivai

9.10.1 – Atleti Comunitari

Ai fini dei diritti partecipativi ai Campionati Nazionali, per “atleti comunitari non italiani provenienti dai vivai” si intendono tutti gli atleti che abbiano svolto la propria formazione tecnico agonistica presso Società sportive affiliate alla F.I.N. e che abbiano partecipato per almeno 3 stagioni consecutive alle attività giovanili previste dalle normative federali.

Gli atleti comunitari che si trovano nella condizione indicata nel precedente capoverso sono equiparati -ai fini del diritto partecipativo ai Campionati e alle norme sull'utilizzo dei giocatori in acqua previste nelle norme partecipative dei Campionati- agli atleti italiani.

9.10.2 – Atleti non comunitari

Nei Campionati minori di Serie B, C, Promozione maschile e Serie B femminile è possibile tesserare atleti non Comunitari a condizione che abbiano partecipato ad almeno 3 stagioni consecutive alle attività giovanili previste dalle normative federali. Il tesseramento è subordinato al possesso da parte degli atleti interessati di valido permesso di soggiorno sul territorio italiano; il costo del tesseramento è equiparato a quello previsto gli atleti italiani.

Il tesseramento degli atleti di cui al precedente capoverso è effettuato nella qualità di atleta straniero non Comunitario ed è pertanto soggetto alle limitazioni numeriche e di utilizzo in gara previste nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

Art. 10 – MEDICO DI SERVIZIO

La Società ospitante deve garantire la presenza sul campo gara del medico di servizio, munito del proprio tesserino professionale ai fini della sua individuazione da parte dell'arbitro, almeno venti minuti prima dell'inizio della partita, con oneri a carico della stessa Società ospitante.

In mancanza del medico di servizio l'arbitro non può dare inizio all'incontro; dopo 30 minuti di attesa, in caso di perdurante assenza del medico, l'Arbitro sospende la partita e comunica al Giudice Sportivo l'inadempienza. Il Giudice Sportivo, effettuate le verifiche di competenza e accertata la responsabilità della Società, assegna la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5.

In considerazione delle rilevanti responsabilità in tema di tutela della salute degli atleti, l'arbitro è tenuto a verificare la presenza del medico di servizio e ad accertare la sua identità attraverso l'esibizione del predetto tesserino di iscrizione all'albo professionale. Non sono a tal fine utilizzabili altri documenti quali, a titolo di esempio, tesserini di appartenenza ad aziende ospedaliere (inidonei a comprovare la qualifica di medico) o il ricorso all'autocertificazione da parte del medico stesso. Ne consegue che la mancata esibizione del tesserino professionale determina la necessità per l'Arbitro di disporre l'annullamento della partita, con l'applicazione della medesima sanzione prevista per “medico assente”.

Qualora il medico di servizio indicato dalla Società ospitante dovesse rivestire altre qualifiche societarie e/o federali, esso dovrà attenersi esclusivamente all'espletamento del compito di medico di servizio ed astenersi dallo svolgere -durante tale attività- qualsiasi altra ulteriore mansione e/o funzione sul campo gara. L'eventuale inosservanza rappresenta illecito disciplinare passibile di accertamento da parte degli Organi di giustizia federale, fermo restando le ulteriori eventuali responsabilità professionali accertate dalle Autorità competenti.

Art. 11 – FORZA PUBBLICA

In tutte le manifestazioni e/o incontri di Campionato la Società ospitante, ovvero il Comitato Regionale organizzatore, è tenuto a richiedere con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data dell'incontro/manifestazione la presenza della Forza Pubblica tramite raccomandata ovvero a mezzo posta

elettronica certificata. E possibile anche il ricorso al telefax provvedendo, in tal caso, a conservare la stampa del report di invio e ad accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

Nella predetta richiesta deve essere indicata ogni specifica utile tra le quali: l'indicazione dei partecipanti, sede data e ora della/e partita/e, numero stimato di spettatori. La Società ospitante ovvero l'organizzatore è tenuto a segnalare, laddove percepite, eventuali ragioni di particolare preoccupazione di ordine pubblico.

Un dirigente della Società ospitante è tenuto a consegnare all'arbitro, unitamente alla lista dei giocatori, copia della richiesta di Forza Pubblica.

La prima mancata o tardiva richiesta della Forza Pubblica è sanzionata con un'ammenda di €. 50,00, la seconda con €. 100,00, le ulteriori recidive con €. 200,00.

Per determinati incontri e/o campi gara la F.I.N. può richiedere particolari norme di sicurezza che la Società deve concordare con le Forze dell'Ordine locali al fine di consentire il regolare svolgimento degli incontri.

Art. 12 – PUBBLICO

La Società ospitante è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di carattere generale, di quelle stabilite dalla F.I.N. o richieste dall'Arbitro, affinché la manifestazione possa svolgersi in modo assolutamente regolare senza che si verifichino atteggiamenti, atti, tentativi di violenza o di intimidazione, prima, durante e dopo la manifestazione, nei confronti della giuria, dei dirigenti e degli atleti ospiti.

Per i comportamenti del pubblico sussiste la responsabilità oggettiva della Società ospitante.

Art. 13 – COMMISSARIO DI CAMPO

La F.I.N. può provvedere alla designazione di un Commissario di Campo negli incontri di pallanuoto, al fine di accertare la regolarità di tutte le fasi dell'incontro.

La relazione redatta dal Commissario di Campo è trasmessa al Gruppo Ufficiali Gara competente (regionale o nazionale), documento che può essere acquisito dal Giudice Sportivo o da altro grado di Giustizia endofederale.

Art. 14 – DIRIGENTE A DISPOSIZIONE

La Società ospitante è tenuta, 30 minuti prima dell'inizio dell'incontro, a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato con qualifica di dirigente con il compito di assicurare l'ordine sul piano vasca e rimanere a disposizione dell'arbitro sino a che questi non sia rientrato nello spogliatoio e fino a che non abbia lasciato l'area dell'impianto.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

La Società ospitante è responsabile, in conformità alle previsioni contenute all'art. 23 del Regolamento di Giustizia, del mantenimento dell'ordine pubblico; in particolare, la Società ospitante risponde dei comportamenti dei propri sostenitori, individuati come tali e soggetti terzi, comunque manifestatisi in ragione delle ingiurie, minacce, offese proferite nonché di eventuali danni arrecati agli arbitri, ai componenti della giuria, ai dirigenti ed ai giocatori, che avvengano precedentemente, durante o successivamente all'incontro, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.

La Società ospitante deve adoperarsi affinché sia garantito agli arbitri ed alla Società avversaria, in piena sicurezza, il raggiungimento dell'aeroporto, della stazione ferroviaria, del casello autostradale o dell'albergo.

Le omesse o trascurate cautele circa l'approntamento di misure idonee a garantire anche l'integrità fisica e l'incolumità degli arbitri e della squadra ospite, nonché il raggiungimento in piena sicurezza dell'aeroporto etc. sono sanzionate con un'ammenda da €. 1.000,00 a € 5.000,00 e la squalifica del campo per uno o più turni, a

giudizio del Giudice Sportivo competente, tenuto conto della presenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.

Art. 16 – DURATA DELLA PARTITA

16.1 – Tempi di Gioco

Per i Campionati di Serie A1, Serie A2 maschili e femminili, Serie B maschile, Under 20 e Under 18 maschili, la durata dell'incontro è di 4 tempi di 8 minuti effettivi.

Per i Campionati di Serie C, Promozione maschile e di Serie B femminile, per i Campionati Under 16 maschile, Under 20, Under 18 e Under 16 femminili, la durata degli incontri è di 4 di 7 minuti effettivi.

Per il Campionato Under 14 maschile e femminile la durata dell'incontro è di 4 tempi di 8 minuti fissi.

16.2 – Intervallo di Gioco

Per tutti i Campionati sia maschili che femminili, l'intervallo tra un tempo e l'altro è fissato in 2 minuti.

Nei soli Campionati di Serie A1 maschile e femminile l'intervallo tra il secondo ed il terzo periodo di gioco è fissato in 3 minuti.

Le squadre devono cambiare campo e panchine a metà dell'incontro, prima dell'inizio del terzo tempo.

16.3 – Possesso di Palla

Per tutti i Campionati, ad eccezione del Campionato Under 14 maschile e femminile il possesso di palla è fissato in 30 trenta secondi e/o 20 secondi in base a quanto previsto nell'articolo 21.15 del RTPN.

16.4 – Tiri di Rigore

In tutti gli incontri per i quali il regolamento della manifestazione prevede che debba terminare con la vittoria di una delle due squadre e nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari si verifichi una situazione di pareggio, si procede con i tiri di rigore per determinare il risultato finale, da effettuarsi con le seguenti modalità:

- a) i tiri di rigore vengono effettuati immediatamente e sotto la direzione degli stessi Arbitri che hanno condotto la gara;
- b) gli allenatori sono tenuti a scegliere i cinque giocatori ed il portiere che prenderanno parte alla sessione dei tiri di rigore: il portiere può essere uno dei tiratori e può essere sostituito in qualunque momento, ma solamente da uno dei tiratori;
- c) i cinque giocatori scelti vengono messi in lista secondo un ordine che determinerà la successione dei tiri di rigore e la sequenza dei tiratori non può in alcun caso essere modificata;
- d) eventuali giocatori espulsi dal gioco non possono in alcun caso essere scelti per partecipare alla sessione di tiri di rigore e tantomeno per sostituire il portiere;
- e) qualora il portiere venisse espulso nel corso di una sessione di tiri di rigore, uno dei cinque giocatori scelti può sostituirlo senza però avvalersi dei privilegi di cui gode il portiere; nel proseguire con l'esecuzione dei tiri di rigore, il portiere espulso potrà essere sostituito da un altro giocatore o dal portiere di riserva. Se un giocatore in campo è espulso durante i tiri di rigore, la posizione del giocatore sarà rimossa dalla lista dei cinque giocatori partecipanti ai tiri di rigore ed un giocatore sostituito verrà inserito nell'ultima posizione della lista;
- f) i tiri di rigore devono essere eseguiti alternativamente in ognuna delle due porte, a meno che le condizioni di una delle due parti del campo di gioco si di vantaggio o di svantaggio per una squadra, nel qual caso tutti i tiri potranno essere tirati nella stessa porta; i giocatori che devono eseguire i tiri devono rimanere in acqua di fronte alla loro panchina, mentre i portieri devono cambiare lato di campo e tutti i giocatori non coinvolti devono sedere sulla panchina della propria squadra;

- g) la squadra designata ad eseguire il primo tiro di rigore è stabilita tramite sorteggio;
- h) qualora il risultato tra le squadre fosse ancora di parità al termine dei primi cinque tiri di rigore, gli stessi cinque giocatori si alterneranno ad oltranza al tiro, sino a che, a parità di esecuzione, una delle squadre avrà ottenuto un vantaggio sull'altra.

16.5 – Incontro sospeso per condizioni metereologiche avverse

Qualora l'Arbitro o gli Arbitri ritengano di dover sospendere definitivamente, in qualsiasi momento, un incontro di pallanuoto a causa di condizioni climatiche avverse e di una conseguente mancanza delle sufficienti norme di sicurezza, il Settore Pallanuoto della F.I.N. (o il Comitato competente), sentite le Società interessate, provvede a riprogrammare data e orario dell'incontro, fermo restando quanto stabilito dalla precedente regola Art. 4.5.

La nuova partita dovrà riprendere con le medesime formazione schierata nella partita interrotta salvo che, nel frattempo, non siano state erogate dagli organi competenti organi di giustizia sportiva sanzioni disciplinari ad Atleti e/o Tecnici nel qual caso sarà ammessa, a referto, la loro sostituzione.

Esclusivamente alle manifestazioni a concentramento, visti i limitati tempi delle stesse, trova applicazione la prassi adottata per la stessa forma di eventi dalla FINA, ovvero la nuova partita dovrà riprendere dal momento dell'interruzione del gioco con il medesimo punteggio e con il medesimo computo delle espulsioni già indicate nel referto dell'incontro sospeso. Tale ultima previsione trova applicazione anche nel caso di adozione del provvedimento di ripetizione della partita eventualmente disposto dai competenti Organi Federali.

16.6 – Cronometro Supplementare

Nei Campionati le Società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione del tavolo della giuria 3 cronometri da utilizzarsi nel caso si debba verificare un guasto alle apparecchiature elettroniche. Il cronometraggio del tempo, della rilevazione dei 30" (possessione palla) e dei 20" (espulsione) è effettuato dalla giuria manualmente.

Per gli incontri di Campionato di Serie A1 (maschile e femminile) l'Arbitro -accertata l'indisponibilità di 3 cronometri, non dà luogo all'inizio della partita; la circostanza viene indicata nel verbale trasmesso al Giudice Sportivo il quale assegna commina la sanzione della sconfitta a tavolino con il punteggio convenzionale di 0 – 5 a sfavore della squadra ospitate e un'ammenda di €. 500,00.

Per tutti gli altri Campionati, le Società ospitanti, in caso di guasto o di mancanza del tabellone elettronico e qualora manchino i cronometri supplementari, la partita si può disputare a tempi fissi, con il raddoppio dei tempi di gioco (ovvero quattro tempi di 16 minuti ciascuno), con il raddoppio del tempo di espulsione (ovvero 40"). Il possesso di palla di 30" non è rilevato. Nel caso di unico cronometro disponibile, questo è utilizzato per il solo conteggio del tempo di gioco.

In tutti i casi in cui il tempo di gioco è conteggiato con il cronometro manuale o con orologio a tempo fisso, lo stesso ha pieno valore ufficiale.

Nel caso in cui si renda necessaria la rilevazione manuale del tempo di gioco, due dirigenti, uno per Società, possono prendere posizione dietro il tavolo della giuria, comunicando alle panchine, con gestualità moderata, il trascorrere del tempo senza interferire con il regolare svolgimento dell'incontro.

Salvo quanto previsto per gli incontri di Serie A1, la Società ospitante che ometta di mettere a disposizione della giuria i cronometri il Giudice Sportivo applica la sanzione di €. 500,00.

Art. 17 – ESPULSIONI

Il giocatore espulso deve raggiungere l'area di rientro e vi deve stazionare per 20 secondi.

Il giocatore espulso od un suo eventuale sostituto, può rientrare in campo, senza sollevare la corsia e senza spingersi dal bordo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. su segnalazione del tavolo della giuria, allo scadere dei 20 secondi;
2. dopo la realizzazione di una rete;
3. nel caso che la propria squadra abbia riconquistato il possesso di palla prima dello scadere dei 20 secondi.

La presente regola non si applica al Campionato Under 13 maschile e femminile per il quale vige specifica disciplina contenute nelle Norme partecipative del medesimo Campionato.

Art. 18 – LIMITE DI FALLI GRAVI

In tutti i Campionati, ad eccezione del Campionato Under 13 maschile e femminile il numero massimo di falli gravi è fissato in 3.

I giocatori, dopo il terzo fallo grave, sono esclusi dalla partita ma possono rimanere in panchina continuando ad indossare la calottina, ad eccezione dei giocatori espulsi definitivamente che devono rapidamente abbandonare il piano vasca e recarsi negli spogliatoi (vedi art. 22.13 e 22.14 RTPN).

Nel Campionato Under 13 maschile e femminile non esiste limite ai falli gravi.

Art. 19 – TIME OUT

Ogni squadra può richiedere due time-out per ciascun incontro.

La richiesta deve essere fatta dall'allenatore, in assenza dal vice allenatore, in assenza del vice allenatore da parte del dirigente, in assenza del dirigente da parte del capitano o di un giocatore presente in panchina e comunque sempre con la squadra in possesso di palla.

Se l'allenatore della squadra in possesso di palla richiede irregolarmente un ulteriore time out, il gioco verrà fermato e riprenderà da un giocatore della squadra avversaria con la palla sulla linea di metà campo, perdendo il diritto a chiamarne uno dei due eventualmente rimanenti.

Se l'allenatore della squadra non in possesso di palla richiede un time out, il gioco verrà fermato ed un tiro di rigore verrà assegnato alla squadra avversaria, perdendo il diritto a chiamarne uno dei due eventualmente rimanenti. Se non è presente l'allenatore il time out può essere richiesto dal dirigente e in sua assenza dal capitano.

La durata del time-out sarà di 1 minuto per tutti i Campionati maschili e femminili, ad eccezione del Campionato Under 13 maschile e femminile dove è di 1 minuto e 30 secondi.

Le squadre si devono sistemare nelle proprie rispettive metà campo preferibilmente sotto il bordo.

Un segnale acustico, trascorsi 45" (quarantacinque secondi) o 1 minuto e 15 secondi in caso di Campionato Under 13 maschile e femminile, autorizza le squadre a riprendere posizione nel campo di gioco.

Un secondo segnale acustico indica la fine del time-out e l'arbitro immediatamente lancia il pallone in acqua. La ripresa del gioco può essere effettuata dalla linea di metà campo o dietro di essa, tranne nel caso in cui il time out sia stato chiamato prima dell'esecuzione di un tiro d'angolo per cui il gioco venga fatto riprendere con l'esecuzione del tiro in questione.

Durante il time-out è consentito effettuare sostituzioni.

Art. 20 – CONTROLLO ANTI-DOPING

20.1 – Metodologia

La F.I.N. effettua due tipi di controllo anti-doping:

- 1) controllo ordinario (sistematico);
- 2) controllo a sorpresa.

20.2 – Controllo Ordinario (Sistematico)

La Commissione Anti-Doping F.I.N., alla presenza del Segretario Generale o suo delegato, è sorteggiato un incontro per ogni turno della fase regolare e per le partite di semifinale e finale Play Off dei Campionati di Serie A1 maschile e femminile.

Nell'ambito di ciascun incontro, nella pausa tra il terzo ed il quarto periodo di gioco, nel locale adibito al controllo anti-doping, il Rappresentante Federale Anti-Doping e l'Ispettore Medico della F.M.S.I., alla presenza dei medici delle due Società (ovvero, in caso di loro indisponibilità, dei dirigenti accompagnatori) procedono al sorteggio tredici atleti a disposizione per ogni Società di 2 o 4 numeri a seconda del numero di controlli previsti in totale.

Il primo numero estratto (o i primi due) è riferito ai giocatori da sottoporre al prelievo anti-doping al termine della partita nei locali opportunamente attrezzati, il secondo numero estratto (o i secondi due), nell'ordine, sono riferiti ai giocatori di riserva nel caso in cui uno o entrambi i giocatori sorteggiati debbano essere ricoverati immediatamente in ospedale.

20.3 – Controllo a Sorpresa

La Commissione Anti-Doping FIN può prevedere ulteriori controlli a sorpresa anche fuori competizione, eseguibili in qualsiasi periodo della stagione agonistica.

Art. 21 – CLASSIFICHE, PUNTEGGI E SPAREGGI

21.1 – Classifiche e Punteggi

Le classifiche delle manifestazioni o dei Campionati a carattere nazionale ed interregionale vengono redatte dal Settore Pallanuoto della F.I.N. tenendo conto delle decisioni adottate dagli organi giudicanti.

Per le manifestazioni o Campionati regionali o interregionali, dove previsto, le classifiche sono compilate dai Comitati Regionali competenti tenendo conto delle decisioni adottate dagli organi giudicanti.

Ad ogni partita vengono assegnati i seguenti punteggi: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta.

Le classifiche delle manifestazioni e dei Campionati sono la risultante della somma dei punti acquisiti dalle squadre.

I casi di parità in classifica, anche per i passaggi di categoria, salvo diverse previsioni delle norme partecipative che regolano i singoli Campionati, trovano applicazione i criteri di seguito indicati.

- 1) Nel caso di parità tra due squadre si dà preferenza sino a definizione -nell'ordine- alla squadra che negli incontri diretti vanta:
 - a) la migliore sommatoria dei punti in palio;
 - b) la migliore differenza reti nei due incontri;
 - c) il maggior numero di reti segnato nell'incontro vinto;
 - d) la migliore differenza reti generale;
 - e) il maggior numero di reti in generale;

f) eventuale spareggio.

- 2) Nel caso di parità tra più di due squadre si dà preferenza sino a definizione -nell'ordine- alla squadra che vanti:
- a) la migliore sommatoria dei punti in palio negli incontri diretti delle squadre interessate al ballottaggio;
 - b) la migliore differenza reti nei soli incontri diretti;
 - c) il maggior numero di segnature negli incontri diretti delle squadre interessate;
 - d) la migliore differenza reti generale;
 - e) il maggior numero di reti in generale;
 - f) eventuali spareggi.

Le squadre prime classificate della Serie A1 maschile e femminile e dei Campionati giovanili possono fregiarsi del titolo di "Campione d'Italia".

Le promozioni e le retrocessioni, come i passaggi alle fasi interregionali, vengono stabilite dalle Normative che regolano i singoli Campionati.

21.2 – Spareggi

Lo spareggio tra due squadre, ove previsto dalle norme partecipative dei singoli Campionati, è da intendersi come unico incontro in capo neutro, con sede da stabilirsi a cura del Settore Pallanuoto della F.I.N.

Nel caso un incontro di spareggio concluso in parità al termine dei quattro tempi, si applicano le modalità di svolgimento previste dall'articolo 16.4 del presente regolamento.

Art. 22 – AMMENZE

Tutte le ammende comminate dagli organi disciplinari e le tasse relative agli spostamenti gara, ai ricorsi alla C.A.F., al tesseramento atleti non italiani, ai prestiti etc., vanno versate tramite bonifico bancario c/c n. 10118 – Codice IBAN IT2320100503309000000010118 – Banca B.N.L. Agenzia C.O.N.I. Roma – intestato alla F.I.N., indicando la specifica causale del versamento se trattasi di Attività Nazionale o direttamente ai Comitati Regionali di appartenenza se trattasi di Attività Regionale.

Art. 23 – DIRITTI TELEVISIVI

Le Società, con la richiesta di iscrizione ai vari Campionati, cedono contestualmente in esclusiva alla F.I.N. i diritti televisivi, radiofonici e via informatica internet sia in ambito nazionale che internazionale.

La richiesta di iscrizione ai Campionati attribuisce alla F.I.N. la libera utilizzazione e la facoltà di ulteriore cessione degli stessi diritti, per iniziative di comunicazione e sviluppo dell'immagine della pallanuoto.

Art. 24 – GIUSTIZIA SPORTIVA

24.1 – Preavviso di Reclamo

Entro i 30 minuti che precedono l'inizio della gara, le Società hanno facoltà di presentare all'arbitro un preavviso di reclamo scritto in ordine ai fatti riscontrabili prima dell'avvio della stessa (ad esempio irregolarità del campo di gara, temperatura dell'acqua etc.) o agli adempimenti preliminari allo svolgimento della gara (ad esempio controllo dei tesseramenti, forza pubblica etc.), con l'indicazione delle prescrizioni che si ritengono violate.

Qualsiasi reclamo presentato dalle Società in merito alle circostanze di cui sopra, dopo che la gara ha avuto inizio, è dichiarato inammissibile.

L'accertamento dei fatti e degli adempimenti di cui al primo capoverso, è di competenza esclusiva dell'arbitro designato a dirigere la gara, che ha l'obbligo di riferirne nel verbale di gara unitamente alle proprie conclusioni.

Per tutte le altre ipotesi, con l'esclusione del "Reclamo tecnico" che non è in alcun caso ammissibile, le Società possono presentare preavviso di reclamo a mezzo del proprio dirigente o del capitano, che viene sottoscritto con contestuale versamento della tassa di €. 70,00.

L'arbitro deve produrre alla Società reclamante una ricevuta dell'avvenuto incameramento della tassa del reclamo, allegando il preavviso di reclamo con la relativa tassa al verbale che è inviato al Giudice Sportivo Nazionale/Regionale.

La Società reclamante deve inviare le motivazioni del reclamo all'attenzione del Giudice Sportivo Nazionale/Regionale agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) -indicati al precedente punto 5.4- entro le ore 13:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara.

La mancata presentazione all'arbitro del preavviso di reclamo e/o il mancato versamento della tassa di €. 70,00 comporta la inammissibilità del reclamo stesso.

Le modalità per la presentazione dei preavvisi di reclamo sono stabilite nell'art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

24.2 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni

Per gli Atleti trovano applicazione le previsioni contenute all'art. 29 del regolamento di Giustizia; in particolare, per i giocatori espulsi senza sostituzione "per brutalità" (di cui all'art. 22.14 RTPN) sono automaticamente squalificati per la successiva giornata del campionato o il successivo incontro di torneo, salve le sanzioni ulteriori irrogate dal Giudice Sportivo nazionale o regionale, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive, salvo appello. Al giocatore è inibita, fino alla data del turno di squalifica automatica, qualsiasi attività federale intermedia inerente i campionati federali, ad eccezione della Coppa Italia.

Nei casi di riporto della squalifica alla stagione agonistica successiva, l'atleta può (salvo diversa specifica menzione nel provvedimento disciplinare) svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo; tale disposizione trova applicazione anche per gli atleti squalificati per "brutalità".

Gli atleti responsabili di: cattiva condotta, linguaggio scorretto, rifiuto di obbedienza o mancanza di rispetto verso Arbitro o Ufficiali di Gara, gioco aggressivo, persistente gioco sleale (di cui all'art. 22.13 RTPN), sono sanzionati con la squalifica automatica di 1 giornata di Campionato, salvo maggiore sanzione comminata dal Giudice Sportivo

Nel caso di Atleti in regime di "Prestito Alternativo", la Società interessata è tenuta a dare comunicazione formale delle sanzioni comminate dall'atleta o dagli atleti utilizzati all'altra Società interessata.

Per i tesserati non atleti trovano applicazione le previsioni contenute all'art. 29 del Regolamento di Giustizia il quale prevede che le squalifiche inflitte è erogata a tempo e che non è consentita, nel periodo di squalifica, alcuna attività federale di alcun genere.

Il Giudice Sportivo nei confronti delle Società interessate:

- commina, per ogni atleta tesserato sanzionato ai sensi del 22.14 RTPN, un'ammenda di €. 250,00 se trattasi di attività Nazionale ovvero di €. 200,00 se trattasi di attività Regionale, salvo le eventuali maggiorazioni stabilite nei provvedimenti adottati dagli Organi disciplinari;
- può comminare, per ogni atleta tesserato sanzionato ai sensi del 22.13 RTPN, un'ammenda di importo unitario non superiore a quelli sopra indicati per le violazioni della regola 22.14 RTPN, qualora ravvisi comportamenti particolarmente censurabili sotto il profilo del comportamento degli atleti.

24.3 – Sanzione Sostitutiva

Con esclusione del “Gioco Aggressivo”, in alternativa ad una sanzione automatica che comporta l’applicazione di 1 giornata di squalifica applicata ad un giocatore, la Società ha facoltà di richiedere di surrogarla la sanzione sostitutiva di un’ammenda di €. 1.000,00 per le Società di Serie A1 maschile e di €. 500,00 per le Società di Serie A2 e B maschile, Serie A1 e A2 femminile.

La surroga non elimina la sanzione dal punto di vista del precedente a carico dell’Atleta ai fini della eventuale valutazione della recidiva.

La sanzione sostitutiva può essere richiesta solo in occasione della prima squalifica comminata per la violazione dell’art. 22.13 RTPN, in riferimento al singolo atleta e comunque per una sola volta nell’arco del Campionato in corso, compresi Play Off e Play Out.

La sanzione sostitutiva può essere utilizzata esclusivamente nel rispetto del termine tassativo delle ore 13:00 del giorno precedente l’incontro; il versamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario c/c n. 10118 – Codice IBAN IT23Z010050330900000010118 – Banca B.N.L. Agenzia C.O.N.I. Roma – intestato alla F.I.N.

La contabile bancaria del suddetto versamento deve essere inviata, entro il medesimo termine, a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail pallanuoto@federnuoto.it specificando nella causale i dati in riferimento alla sanzione comminata.

La sanzione sostitutiva non trova applicazione per le squalifiche riferite a più giornate.

24.4 – Ricorso alla Prima Sezione della Corte Federale d’Appello

Gli interessati hanno la possibilità di ricorrere avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Nazionale e del Giudice Sportivo Regionale presentando un ricorso dettagliato e motivato alla Prima Sezione della Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nei termini indicati all’art. 60 del Regolamento di Giustizia.

Per le fasi di Play-Off e Play-Out maschili e femminili trovano applicazione le specifiche modalità indicate nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

Il ricorso deve essere spedito alla Segreteria Generale della F.I.N. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.federnuoto.it accompagnata da copia della ricevuta del versamento della tassa prevista nella Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti (allegato “Riepilogo Tasse Federali” voce Contributo accesso Giustizia Federale).

Il ricorso alla Corte Federale d’Appello – Prima Sezione avverso i provvedimenti disciplinari di primo grado relativi agli art. 22.13 e 22.14 RTPN è ammissibile solo se preceduto dal reclamo presentato nei tempi e nelle modalità stabilite nella precedente regola 24.1 NOG.

I ricorsi avverso le decisioni del Giudice Arbitro nei concentramenti sono regolati ai sensi dell’art. 52 e seguenti del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 25 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti NOG trovano applicazione, oltre alle disposizioni contenute nello Statuto e al Regolamento Organico FIN, le seguenti fonti regolamentari:

- Regolamento Tecnico Pallanuoto;
- Norme partecipative relative ai singoli Campionati;
- Circolare Generale Affiliazioni e Tesseramenti;
- Regolamento di Giustizia;
- Circolari applicative emanate dal Settore Pallanuoto.

Art. 26 – MODIFICHE

Le modifiche delle NOG entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito federale, se non diversamente disposto dalla relativa delibera di approvazione.

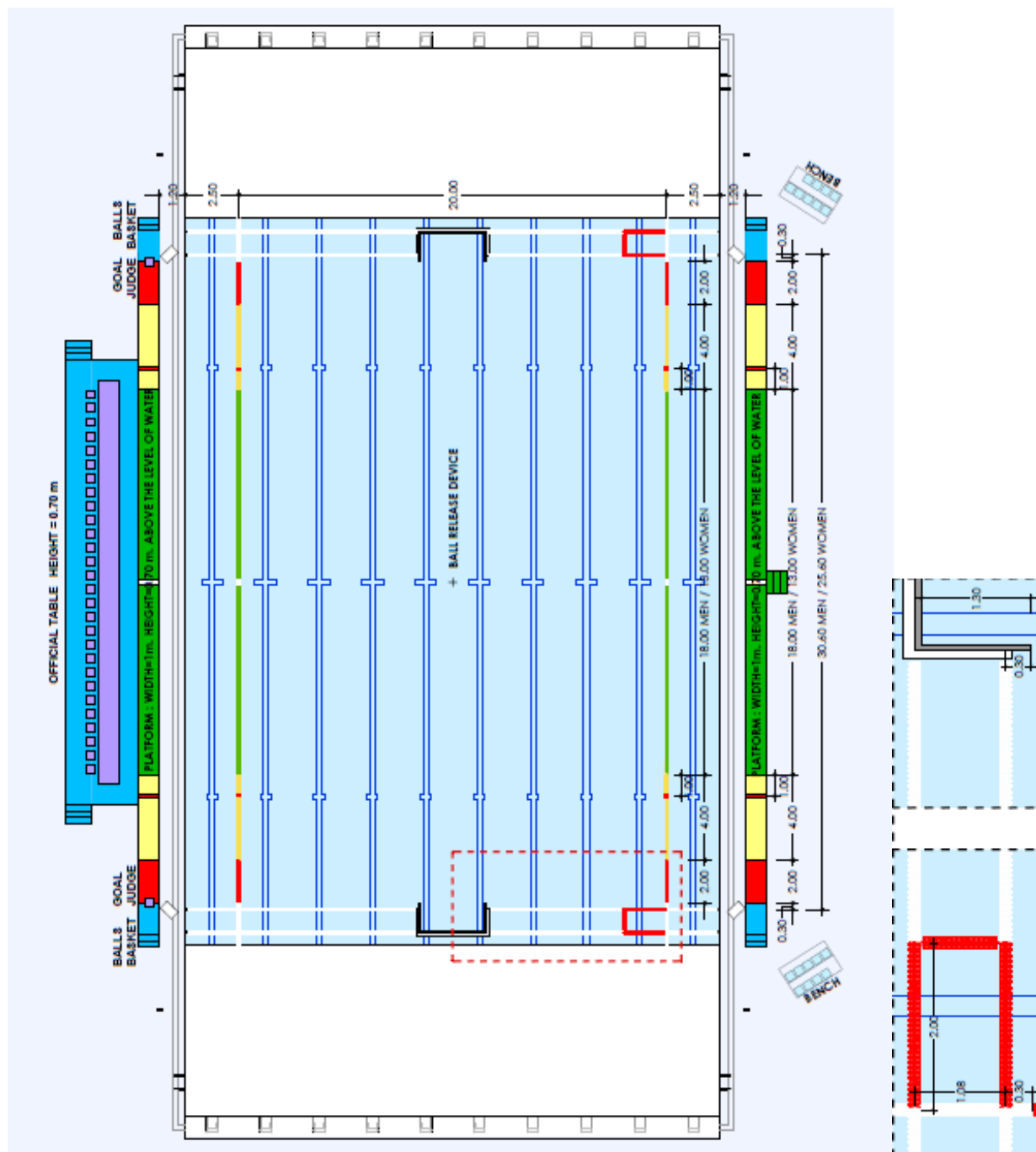
Art. 27 – NORMA TRANSITORIA

Con l'entrata in vigore delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto decade il precedente Regolamento Generale della Pallanuoto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)

ALLEGATO n. 1

Campo Gara



**un birillo rosso sui 5 metri sarà posizionato sul bordo laterale ad indicare la posizione nella quale verrà tirato il tiro di rigore.

- Illuminazione non inferiore a 1500 Lux
- Temperatura dell'acqua: campi al chiuso 25°C – 30°C
campi all'aperto: 26°C – 31°C

N.B.: Le Società "in casa" devono sempre avere la disponibilità, nella mezz'ora antecedente l'inizio dell'incontro, di un termometro e di un metro per consentire all'arbitro le necessarie misurazioni.

ALLEGATO n. 2

Reclami e Ricorsi

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO ALLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE – GIUDICE SPORTIVO REGIONALE (cfr. artt. 60 e 77 del Regolamento di Giustizia)

Modalità di Invio: raccomandata A.R. o pec a giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it completo della prova attestante il versamento della tassa dovuta).

Data di Spedizione: entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento di primo grado (ad eccezione delle Fasi di Play Off/Out).

Destinatario: Federazione Italiana Nuoto – Corte Sportiva di Appello / Prima Sezione
Stadio Olimpico/Curva Nord
00135 – Roma

Oggetto del Ricorso: precisare il Provvedimento Disciplinare impugnato, la gara a cui è riferito, descrivere le motivazioni che si adducono a sostegno del ricorso, allegare ogni atto ritenuto utile all'esame del ricorso (*vedi art. 60 Reg. Giustizia Sportiva*).

In caso di impugnazione della omologazione della gara, dovrà essere effettuata contestualmente la notifica del ricorso alla società avversaria dandone prova alla Corte.

Firma del Ricorso: da parte del diretto interessato destinatario della sanzione o del legale incaricato in possesso di procura, da allegare.

Tassa di Ricorso: da allegare, tramite bonifico bancario sul c/c n. 10118 Codice IBAN IT23Z0100503309000000010118 banca BNL Agenzia CONI Roma, intestato a Federazione Italiana Nuoto:

- € 250,00 Avverso Provvedimento Giudice Sportivo Nazionale e Regionale
- € 300,00 Pratica d'urgenza

Note: Si rammenta che i **RECLAMI SUL CAMPO** devono essere preannunciati al Giudice Arbitro o all'Arbitro contestualmente al versamento della tassa di euro 70,00 da versare al Giudice Arbitro o all'Arbitro e devono essere successivamente motivati al Giudice Sportivo competente con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

I ricorsi avverso i provvedimenti di primo grado riguardanti espulsioni ex art. 22.13 – 22.14 RTPN, sono ammissibili solo se preceduti dal preannuncio di reclamo sul campo.

ALLEGATO n. 3

Sanzioni Amministrative

N.O.G.	CAUSALE	1^ INFRAZIONE	2^ ed ULTERIORI INFRAZIONI
4.3.1	Mancanza del Tabellone	€ 60,00	€ 200,00
4.3.2	Mancanza dei 30"	€ 60,00	€ 200,00
4.3.3	Mancanza del dispositivo Time-Out	€ 60,00	€ 200,00
4.3.4	Mancanza del Cestello di Centrocampo	€ 60,00	€ 200,00
4.6	Sospensione incontri in Campi all'Aperto	€ 2.500,00+(1)	€
5.1	Dichiarazione non veritiera di Tesseramento Federale	€ 2.500,00+(2)	€
5.4	Mancato arrivo di una squadra	€ 500,00+(3)	€
5.5	Ritiro di una squadra assoluta	€ 5.000,00	€
5.5	Ritiro di una squadra giovanile obbligatoria	€ 4.000,00+(4)	€
5.5	Ritiro di una squadra giovanile non obbligatoria	€ 2.000,00	€
6	Assenza del Tecnico	€ 60,00	€ 200,00
8	Mancanza calottine di riserva	€ 60,00	€
11	Mancanza richiesta di Forza Pubblica	€ 50,00	€ 100,00→200,00
15	Omissione delle garanzie di sicurezza	€ 1.000,00+(5)	€ 1.000,00→5.000,00
16.6	Mancanza cronometri supplementari in Serie A1	€ 500,00+(6)	€
24.2	Art. 22.14 campionato nazionale	€ 250,00+(7)	€
24.2	Art. 22.14 campionato regionale	€ 200,00+(7)	€
24.3	Sanzione sostitutiva Serie A1 maschile	€ 1.000,00	€
24.3	Sanzione sostitutiva Serie A2/B maschile, A1/A2 femminile	€ 500,00	€
	Carenze Organizzative	€ 60,00	€ 100,00→200,00

- (1) Spese di viaggio e permanenza della squadra ospite, arbitri e giuria.
- (2) Sconfitta a tavolino per 5-0.
- (3) Sconfitta a tavolino per 5-0 ed 1 punto di penalizzazione.
- (4) Congelamento dei premi e contributi, 7 punti di penalizzazione nel campionato assoluto in corso.
- (5) Squalifica del campo di gara.
- (6) Sconfitta a tavolino per 5-0.
- (7) Squalifica del giocatore.

Ulteriori Tassazioni

Spostamento di incontro nazionale	€ 350,00
Spostamento di incontro regionale	€ 100,00
Preannuncio di Reclamo	€ 70,00
Ricorso alla Corte Federale di Appello	€ 250,00
Ricorso con urgenza	€ 300,00

ALLEGATO n. 4

Elenco Indirizzi di Posta Elettronica Certificata Federale

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE – C/FIN:

giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it

PROCURA FEDERALE, TRIBUNALE FEDERALE, CORTE D'APPELLO – C/O FIN:

giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it

GIUDICI SPORTIVI REGIONALI – C/O COMITATI REGIONALI:

abruzzo@pec.federnuoto.it

altoadige@pec.federnuoto.it

basilicata@pec.federnuoto.it

calabria@pec.federnuoto.it

campania@pec.federnuoto.it

emiliaromagna@pec.federnuoto.it

friuliveneziagiulia@pec.federnuoto.it

lazio@pec.federnuoto.it

liguria@pec.federnuoto.it

lombardia@pec.federnuoto.it

marche@pec.federnuoto.it

molise@pec.federnuoto.it

segreteria@boxpec.finonline.piemonte.it

puglia@pec.federnuoto.it

sardegna@pec.federnuoto.it

sicilia@pec.federnuoto.it

toscana@pec.federnuoto.it

trentino@pec.federnuoto.it

umbria@pec.federnuoto.it

veneto@pec.federnuoto.it